



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 18 del 29.01.2009

LA POSIZIONE DELLA NOSTRA CONFEDERAZIONE SULL'ACCORDO DEL 22 GENNAIO

IL NUOVO MODELLO CONTRATTUALE PENALIZZA I PUBBLICI DIPENDENTI

In data 22 gennaio u.s., a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto da Governo, Parti datoriali pubbliche e private (non tutte) e Parti sociali (non tutte), un **accordo che modifica il modello contrattuale e introduce "con carattere sperimentale - e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente"**.

Il "regime vigente" era quello fissato dall' "Accordo sul costo del lavoro" del 23 luglio 1993 (quello che, tra l'altro, ha tagliato la "scala mobile") ed era basato principalmente su tre cose:

- doppio livello di contrattazione (primo livello: nazionale/categoria; secondo livello: integrativo/aziendale), che a partire dal 1995 è stato adottato anche nel settore pubblico (primo livello: contratto di comparto; secondo livello: contratto integrativo (o decentrato) di Ministero;
- aumenti contrattuali basati sui cosiddetti "tassi di inflazione programmata", che vengono fissati dal Governo in sede di DPEF (Documento di programmazione economica finanziaria);
- contratti di lavoro di durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

Questo modello ha resistito per oltre 15 anni, ma, a giudizio di molti e per la verità anche nostro, andava rivisto e corretto, in particolare per quanto riguardava il meccanismo di copertura delle retribuzioni rispetto all' inflazione, atteso che il meccanismo basato sui "tassi di inflazione programmata" aveva dimostrato nel corso di tutti questi anni la sua scarsa (per non dire inesistente) propensione e capacità di tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti e dei loro salari/retribuzioni.

Basta pensare a quanto avvenuto nel recentissimo rinnovo contrattuale del biennio economico 2008-2009 del personale dei Ministeri: l' aumento per il 2008 è stato pari all' 1,7 % (il tasso di inflazione programmata per quell'anno), quando il dato rilevato dall' ISTAT su base annuale si è attestato intorno al 4% ! Il risultato è presto detto: la perdita di potere d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori statali!

Dunque, una rivisitazione di quel modello appariva assolutamente necessaria, e su questo quasi tutte le Parti interessate convenivano; **dobbiamo però dire che il risultato finale dell'operazione, e cioè le scelte che connotano il nuovo modello contrattuale adottato il 22 gennaio u.s., francamente convincono davvero molto poco il nostro Sindacato !**

In allegato al presente Notiziario, vi trasmettiamo:

- la nota della nostra Confederazione, che contiene il giudizio politico e le valutazioni di merito della CSE, che vi invitiamo a diffondere capillarmente tra i lavoratori, provvedendo contestualmente anche alla sua affissione in bacheca;
- il testo integrale dell'accordo del 22 gennaio che riforma il modello contrattuale.

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



CSE

Confederazione Indipendente Sindacati Europei
Segreteria Generale

Prot. n. 18/CSE09

Roma, 28/01/2009

NOTIZIARIO n. 1

NUOVO MODELLO CONTRATTUALE: UNA RIFORMA A PERDERE *Ancora una volta penalizzati i lavoratori pubblici*

L'intesa raggiunta fra Governo, imprenditori e Confederazioni Sindacali sottoscritta in data 22 gennaio a Palazzo Chigi ha visto ancora una volta spaccarsi il tavolo politico fra le varie Organizzazioni ed ha evidenziato scelte discutibilissime sia sul fronte del modello contrattuale sia su quello del metodo con il quale, ancora una volta ed incomprensibilmente, sono state convocate Organizzazioni Sindacali non rappresentative nel Pubblico Impiego.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti salienti di questo accordo:

- il nuovo assetto sostituisce quello in vigore dal 1993 e l'assetto della contrattazione è confermato su due livelli, il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello;
- il contratto collettivo nazionale di lavoro avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; anche per la contrattazione di secondo livello sarà prevista la durata triennale;
- per gli aumenti contrattuali, il tasso di inflazione programmato viene sostituito da un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'Ipca (indice dei prezzi al consumo armonizzato elaborato da Eurostat) depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; è previsto per i lavoratori privati il recupero dello scostamento fra inflazione prevista e quella reale, entro la vigenza contrattuale, mentre **per i lavoratori pubblici** è previsto un complesso e farraginoso e complesso meccanismo, in quanto, come recita l'accordo, "*la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà demandata ai Ministri competenti, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell'indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione*" e "*il recupero degli scostamenti sarà effettuato nel triennio seguente*";
- la contrattazione di secondo livello collegherà gli aumenti economici previsti al



raggiungimento di obiettivi e di produttività;

- con successivi accordi verranno definite nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva, possibile semplificazione e riduzione dei contratti nazionali, nuove regole e limiti negli scioperi dei servizi pubblici.

Queste in estrema sintesi le novità dell'accordo per le quali la CSE e la FLP mantengono un giudizio sostanzialmente negativo sia complessivamente sia viste dal lato del Pubblico Impiego, ancora una volta ulteriormente penalizzato, anche partendo dall'opera di disgregazione che in questi mesi è stata operata dal Ministro Brunetta sul fronte delle relazioni sindacali e dei diritti, unilateralmente modificati senza alcun confronto di merito ed "alla faccia" del metodo.

La scelta della triennalità contrattuale non è certo la soluzione dei problemi legati agli endemici ritardi che sono stati registrati da tempo ed ancora registriamo sul fronte dei rinnovi contrattuali sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici sia per quelli economici e, comunque tale nuovo modello dovrà essere ancora validato dalla modifica alla legge 165/2001.

Sul fronte della individuazione di una nuova metodologia per il calcolo dell'inflazione programmata non solo colpevolmente non si tiene di conto della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici ma per quanto attiene ai lavoratori pubblici, evidentemente figli di un dio minore, si prevede di fatto un differente metodo di calcolo con il privato.

Infatti, **per i dipendenti pubblici:**

1. **gli aumenti verranno conteggiati solo sulle voci stipendiali vere e proprie. Considerato che nel pubblico impiego il salario è composto da circa il 30% di emolumenti non considerati stipendio e non pensionabili completamente (quali ad esempio le indennità di amministrazione e di agenzia, il fua, le indennità derivanti da leggi speciali, etc.), questa previsione determinerà una perdita secca del 30% degli aumenti rispetto al vecchio regime contrattuale.**
2. **l'eventuale recupero del differenziale con l'inflazione effettiva si potrà avere solo nell'ambito della successiva triennalità contrattuale.**
3. **gli eventuali aumenti, indipendentemente da qualunque indice adottato, sono subordinati, in ogni caso, ai vincoli della finanza pubblica, anche per la contrattazione integrativa.**

Altro elemento di dissenso è relativo alla scelta demagogica di legare indissolubilmente gli incrementi contrattuali della contrattazione di secondo livello al raggiungimento di obiettivi di produttività, frase ad effetto general-generica che però sconta l'inesistenza, sino ad adesso, di qualsivoglia progetto di riorganizzazione della macchina burocratica ed amministrativa pubblica, che non sia la solita, ripetitiva ed offensiva "caccia allo statale".

Su questo aspetto legato ai processi di riorganizzazione e ammodernamento della Pubblica Amministrazione, niente di nuovo, ne prima, ne durante, ne dopo.

Ed in ultimo, ma non per importanza, "l'impegno" alla modificazione delle attuali regole di rappresentanza nella contrattazione, una possibile riduzione dei contratti e nuovi limiti negli scioperi come arma di pressione politica nei confronti di chi dissente attraverso un accordo, guarda caso, firmato anche da Organizzazioni Sindacali non rappresentative nel Pubblico Impiego e mai viste nel passato a Palazzo Chigi ma, stranamente, presenti per la firma di questo accordo.



Ci sembra quindi un elenco di motivazioni più che valide per dissentire nel merito e nel metodo dalle scelte fatte e condivise con solo una parte del tavolo sindacale che ancora una volta ha accettato di spaccare il mondo del lavoro tanto nel privato quanto nel pubblico.

Sottoporre questa intesa al giudizio dei lavoratori pare fuori discussione.

Le nostre Organizzazioni del Pubblico Impiego valuteranno le opportune iniziative da intraprendere per il massimo coinvolgimento unitario dei lavoratori.

LA SEGRETERIA GENERALE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO QUADRO RIFORMA DEGLI ASSETTI CONTRATTUALI

ROMA, 22 GENNAIO 2009

Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l'obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono di realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni- un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente.

Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi, di seguito indicati, per un modello contrattuale comune nel settore pubblico e nel settore privato:

1. l'assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese;
2. il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria:
 - ✓ avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa;
 - ✓ avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
 - ✓ per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA (l'indice dei

prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L'elaborazione della previsione sarà affidata ad un soggetto terzo;

- ✓ si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l'inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati;
- ✓ la verifica circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo;
- ✓ il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale;
- ✓ il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese;
- ✓ nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi salariali sarà demandata ai Ministeri competenti, previa concertazione con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto e nei limiti della necessaria programmazione prevista dalla legge finanziaria, assumendo l'indice (IPCA), effettivamente osservato al netto dei prodotti energetici importati, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell'indice previsionale, il quale viene applicato ad una base di calcolo costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio di programmazione;
- ✓ nel settore del lavoro pubblico, la verifica degli eventuali scostamenti sarà effettuata alla scadenza del triennio contrattuale, previo confronto con le parti sociali, ai fini dell'eventuale recupero nell'ambito del successivo triennio, tenendo conto

dei reali andamenti delle retribuzioni di fatto dell'intero settore;

3. la contrattazione collettiva nazionale di categoria o confederale regola il sistema di relazioni industriali a livello nazionale, territoriale e aziendale o di pubblica amministrazione;
4. la contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il funzionamento di servizi integrativi di welfare;
5. per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio e lo svolgimento delle trattative stesse;
6. al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo;
7. nei casi di crisi del negoziato le specifiche intese possono prevedere anche l'interessamento del livello interconfederale;
8. saranno definite le modalità per garantire l'effettività del periodo di "tregua sindacale" utile per consentire il regolare svolgimento del negoziato;
9. per il secondo livello di contrattazione come definito dalle specifiche intese - parimenti a vigenza triennale - le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati

all'andamento economico delle imprese, concordati fra le parti;

10. nel settore del lavoro pubblico l'incentivo fiscale-contributivo sarà concesso, gradualmente e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai premi legati al conseguimento di obiettivi quantificati di miglioramento della produttività e qualità dei servizi offerti, tenendo conto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica;
11. salvo quanto espressamente previsto per il comparto artigiano, la contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto nazionale o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione;
12. eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato;
13. la contrattazione di secondo livello di cui al punto 9, deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di legge;
14. per la diffusione della contrattazione di secondo livello nelle PMI, con le incentivazioni previste dalla legge, gli specifici accordi possono prevedere, in ragione delle caratteristiche dimensionali, apposite modalità e condizioni;
15. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, ai fini della effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello, i successivi accordi potranno individuare le soluzioni più idonee non esclusa l'adozione di elementi economici di garanzia o forme analoghe, nella misura ed alle condizioni concordate nei contratti nazionali con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva;
16. per consentire il raggiungimento di specifiche intese per governare, direttamente nel territorio o in azienda,

situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, le specifiche intese potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea, singoli istituti economici o normativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria;

17. salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi dovranno definire, entro 3 mesi, nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale;
18. le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello nelle aziende di servizi pubblici locali, l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita;
19. le parti convengono sull'obiettivo di semplificare e ridurre il numero dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei diversi comparti.

Le parti confermano che obiettivo dell'intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell'indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell'ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.